



**Comitato europeo
delle regioni**

NAT-VIII/008

167^a sessione plenaria del 2 e 3 luglio 2025

PARERE

Norme di mercato e misure di sostegno nel settore vitivinicolo

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

- condivide le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola adottate il 17 dicembre 2024, e raccomanda a propria volta che, nel proseguire i suoi lavori, la Commissione europea recepisca anche le raccomandazioni non ancora accolte oppure accolte soltanto in parte;
- fa notare che le misure di sostegno al settore vitivinicolo devono essere progettate e attuate in stretto dialogo con le regioni e gli organi interessati a livello locale, realizzando una maggiore flessibilità, semplificando l'applicazione delle misure stesse e promuovendo la diffusione di varietà resistenti e tecniche di agricoltura di precisione, nonché offrendo la possibilità di riassegnare risorse nei programmi riguardanti il settore in questione;
- ricorda che, per disporre dei fondi necessari per un intervento efficace a favore della vendemmia verde, è necessario che tale intervento continui a figurare tra le misure di sostegno al settore vitivinicolo. La possibilità di un finanziamento nazionale complementare contribuirà a soddisfare le esigenze di adattamento del settore, ma è necessario assicurarsi che le due fonti di finanziamento, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e i fondi nazionali, siano compatibili e rispondano ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- incoraggia la Commissione europea a valutare la possibilità di modificare il regolamento (UE) 2021/2116 per abrogare la norma secondo cui i fondi del FEAGA per gli interventi nel settore vitivinicolo devono essere assegnati annualmente;
- ritiene che i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere riesaminati: al riguardo, infatti, occorrerebbe tenere conto anche delle certificazioni di sostenibilità ambientale, di produzione biologica e dei sistemi di produzione integrata;
- sottolinea la necessità di avviare una riflessione in merito alla comunicazione e alle iniziative volte a far conoscere e valorizzare i prodotti no- e/o low-alcol, in quanto si tratta di prodotti la cui realizzazione comporta un ingente dispendio energetico e che presentano inoltre un alto contenuto di zuccheri, con gli effetti negativi che ne conseguono per la salute.

Relatore generale:

Roberto CIAMBETTI (IT/ECR), presidente del consiglio regionale del Veneto

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
[COM\(2025\) 137 final](#)

**Parere del Comitato europeo delle regioni -
Norme di mercato e misure di sostegno nel settore vitivinicolo**

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 15 *bis* (nuovo)

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
	<i>(15 bis) Gli Stati membri sono autorizzati a scegliere nei loro piani strategici interventi a favore della vendemmia verde nel settore vitivinicolo. Alla luce della situazione del settore vitivinicolo e della crisi strutturale in atto in alcune regioni e in alcuni Stati membri, è opportuno prevedere anche la possibilità per gli Stati membri di includere l'estirpazione e la distillazione come misure di crisi volontarie. Questa opzione offrirà un quadro comune, eviterà distorsioni della concorrenza e garantirà condizioni di parità.</i>

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 15 *ter* (nuovo)

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
	<i>il settore vitivinicolo fa affidamento, in larga misura, su personale assunto per brevi periodi. In linea con le disposizioni in materia di condizionalità sociale introdotte nella politica agricola comune (PAC) 2023-2027, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a vigilare sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di condizioni di lavoro inclusive e adeguate anche sul piano economico, sia nella viticoltura che nelle attività di trasformazione;</i>

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 22

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.	Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni, con la possibilità di prorogare tali interventi per un ulteriore periodo di cinque anni ai fini del consolidamento degli sbocchi di mercato. Nel considerare le operazioni di promozione e comunicazione destinate ai paesi terzi, è importante distinguere tra i diversi mercati all'interno di uno stesso paese.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 24

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili.	Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti e per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili. Nell'erogare il sostegno, inoltre, andrebbe data la priorità alle pratiche agro-ecologiche e alle strategie di diversificazione che sviluppino resilienza a lungo termine, come ad esempio il sequestro del carbonio nel suolo, la policoltura, il riutilizzo dell'acqua e l'impiego di varietà resistenti alla siccità, in particolare nelle regioni mediterranee e ultraperiferiche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 3, comma 2 *bis* (nuovo)

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
	<i>Nei casi di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la validità delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, rilasciate a norma dell'articolo 64, potrebbe essere prorogata fino a dodici mesi oltre la data di scadenza iniziale.</i>

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 63, paragrafo 2, terzo comma (nuovo)

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
	<i>Gli Stati membri possono stabilire criteri per l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni per gli impianti, onde evitare di aumentare le superfici vitate nelle regioni e nei segmenti di mercato soggetti a un eccesso di offerta e al fine di dare ulteriore priorità ai vini con opportunità di mercato, coerentemente con le rispettive strategie settoriali nazionali e con le misure di crisi autorizzate per tali zone.</i>

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 63, paragrafo 2, lettera c)

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>c) limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.</p> <p>Ai fini della lettera c), per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei</p>	<p>c) limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi. <i>Onde evitare un'indebita applicazione della vendemmia verde, è necessario stabilire criteri chiari, facilmente applicabili e verificabili</i></p>

<p>grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale a norma del primo comma, lettere b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.";</p>	<p><i>per determinare quando i grappoli sono considerati maturi.</i></p> <p>Ai fini della lettera c), per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale a norma del primo comma, lettere b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.";</p>
---	--

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 3. Articolo 66, paragrafo 3, secondo comma

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>"Uno Stato membro può inoltre subordinare la concessione delle autorizzazioni per i reimpianti di cui al paragrafo 1 a una o più delle condizioni seguenti: a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica in cui erano situati i corrispondenti vigneti estirpati, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali; b) <i>solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure</i> c) l'autorizzazione non può essere utilizzata in una regione di produzione diversa da quella in cui è situata la superficie estirpata se lo Stato membro ha classificato tale regione di produzione diversa come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato.";</p>	<p>"Uno Stato membro può inoltre subordinare la concessione delle autorizzazioni per i reimpianti di cui al paragrafo 1 a una o più delle condizioni seguenti: a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica in cui erano situati i corrispondenti vigneti estirpati, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali; b) l'autorizzazione non può essere utilizzata in una regione di produzione diversa da quella in cui è situata la superficie estirpata se lo Stato membro ha classificato tale regione di produzione diversa come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato.";</p>

Motivazione

Il CdR valuta negativamente la proposta di inserire, tra le condizioni cui gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni in questione, la limitazione dei reimpianti a determinate varietà specifiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 119, paragrafo 1

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:</p> <p>"a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, la designazione della categoria è accompagnata:</p> <p>i) <i>dal termine</i> "analcolico" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,</p> <p>ii) <i>dal termine</i> "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";</p>	<p>1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:</p> <p>"a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, la designazione della categoria è accompagnata:</p> <p>i) <i>dai termini "dealcolizzato", "senza alcol" o "analcolico"</i> se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol; <i>in alternativa, può essere</i> accompagnato dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,</p> <p>ii) <i>dai termini "parzialmente dealcolizzato", "a basso contenuto alcolico" o "a contenuto alcolico ridotto"</i> se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";</p>

Motivazione

"Contenuto alcolico ridotto" è un termine impreciso, a meno che non sia utilizzato insieme a "parzialmente dealcolizzato". Per un quadro giuridico di riferimento, è necessario precisare che il titolo alcolometrico deve essere "inferiore di almeno il 30 %", altrimenti una riduzione minima di mezzo grado sarebbe già considerata una dealcolizzazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 167, paragrafo 1, primo comma

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
"1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.";	"1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dai gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 33 del regolamento 2024/1143 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.";

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 8

Articolo 216, paragrafo 1, terzo comma

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi.	I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi. <i>I beneficiari dei fondi assegnati alle misure di crisi di cui al presente paragrafo non sono ammissibili a ricevere un sostegno per le stesse misure di vendemmia verde, distillazione o estirpazione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 attuate negli stessi ettari.</i>

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 9

Allegato VII, parte II, secondo comma (nuovo)

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) e (7) possono essere ottenuti, <i>rispettivamente</i> , mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).	I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui: <i>i)</i> ai punti (4), (5) e (8) possono essere ottenuti mediante seconda fermentazione <i>di vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1)</i> , <i>ii) ai punti (7) e (9) possono essere ottenuti mediante</i> aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1), <i>iii) si raccomanda di valutare ulteriormente l'impatto ambientale dei processi di doppia dealcolizzazione, che richiedono più energia e risorse.</i>

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, secondo comma (nuovo)

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
l'articolo 58, paragrafo 1, è così modificato: (a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione; (b) dopo il primo comma è inserito il secondo comma seguente: "Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o	l'articolo 58, paragrafo 1, è così modificato: (a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* <i>o dalle singole aziende agricole</i> volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione; (b) <i>al paragrafo 1 si aggiunge una nuova lettera: "n) estirpazione volontaria di vigneti"</i> ; (c) dopo il primo comma è inserito il secondo comma seguente: "Ai fini del primo comma,

<p>qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti."; (c) il secondo comma diventa il terzo comma ed è sostituito dal seguente: "Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.";</p>	<p>lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale o la riallocazione del vigneto."; Tale verifica può essere effettuata già nel contesto della valutazione dell'ammissibilità dell'intervento"; (d) il secondo comma diventa il terzo comma ed è sostituito dal seguente: "Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.";</p>
---	---

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, secondo comma (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(2) l'articolo 59 è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera: (a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate; (b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; (c) il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; (d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo. L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai</p>	<p>(2) l'articolo 59 è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera: (a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate; (b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; (c) il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; (d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo. L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai</p>

sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle *organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo. Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati. In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b). Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà."

(b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: "Tuttavia l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:

(a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

(b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** e alle *cooperative e altre forme di associazione*. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo. Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati. In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b). Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà."

(b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: "Tuttavia l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:

(a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

(b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

<p>(c) l'80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;</p> <p>(d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo. L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo. Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati. In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b). Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà."</p>	<p>(c) l'80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;</p> <p>(d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo. L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo. Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati. In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b). Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà."</p>
--	--

Motivazione
<p>Non solo le organizzazioni di produttori riconosciute, ma le organizzazioni di produttori <i>tout court</i>, ossia tutte le forme associative di produttori, dovrebbero essere trattate allo stesso modo, in modo da includere le cooperative – comprese quelle attive nella trasformazione dei prodotti agricoli – e qualsiasi altra entità analoga, sempre al fine di incoraggiare i produttori a partecipare alla catena del valore.</p>

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	<p>I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 251/2014 prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.</p> <p><i>Le etichette legalmente stampate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli e di prodotti vitivinicoli aromatizzati fino ad esaurimento delle scorte.</i></p>

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Contesto di riferimento

1. rileva che il settore vitivinicolo europeo è uno dei pilastri economico-produttivi, oltre che culturali, dell'Unione europea nel suo insieme;
2. evidenzia che nel 2024 la produzione vinicola dell'Unione europea è stata stimata in 138,3 milioni di ettolitri (-3,5 % rispetto al 2023);
3. ricorda che il vino è un motore economico, un'attrazione turistica, un patrimonio culturale e geografico, un elemento identitario e un fattore sociale in molte regioni d'Europa, e rimane un pilastro centrale dell'economia e dell'identità rurali;
4. richiama l'attenzione sulla necessità che il settore vitivinicolo europeo rimanga competitivo e resiliente e continui a essere una forza economica vitale anche nei decenni a venire;
5. sottolinea come l'impatto dei cambiamenti climatici sia stato significativo: stress idrico, avverse condizioni meteorologiche, epidemie di malattie fungine, scarsa fioritura hanno portato ad un calo della produzione vinicola; sottolinea come il settore vitivinicolo, come tutti i settori agricoli, svolga un ruolo importante nell'affrontare i cambiamenti climatici e promuovere la biodiversità, sia con l'introduzione della viticoltura ecologica sia con le pratiche di coltivazione a basso impatto

ambientale, nonché con la conservazione del suolo e il contributo a una maggiore diversità paesaggistica, scongiurando in tal modo un ulteriore deterioramento dell'ambiente e contribuendo così ad evitare che i cambiamenti in atto producano effetti sempre più gravi;

6. pertanto, la PAC attuale e futura e le altre politiche settoriali devono includere i cambiamenti necessari per riconoscere l'unicità dei vigneti non irrigui di diverse regioni dell'Unione – dal Levante spagnolo alla penisola italiana fino ad altre regioni del Mediterraneo e dell'Europa meridionale – come coltura di elevato valore strategico, sia per la sua funzione economica che per il suo contributo alla biodiversità, alla lotta contro la desertificazione e alla preservazione del paesaggio. Tale politica deve, tra le altre misure, stabilire un regime specifico di aiuti diretti adeguato alle condizioni dei suddetti vigneti, che includa sussidi supplementari per le aziende agricole nelle zone aride e semi-aride, incentivi per il mantenimento delle varietà autoctone e dei sistemi agricoli tradizionali, agevolazioni fiscali e sostegno alla digitalizzazione e alla modernizzazione delle aziende agricole. Inoltre, attraverso gli interventi nel settore vitivinicolo, deve erogare aiuti per i progetti nel campo del turismo enologico, nonché per la valorizzazione dei prodotti locali e la promozione della gastronomia legata ai vigneti. Occorre assicurarsi che qualsiasi futura riforma della PAC tenga conto dell'impatto sull'economia, sull'occupazione e sulla cultura delle zone rurali in cui si trovano vigneti non irrigui;
7. nota come i cambiamenti demografici in atto, i modelli di consumo in evoluzione e le incertezze del mercato abbiano avuto ed abbiano un impatto considerevole sull'esistenza del settore e sulla sua capacità di resilienza;
8. osserva che la situazione attuale, con problematiche quali l'imposizione di dazi e la loro evoluzione nel breve e medio termine, genera incertezza in relazione al fatto che esse, se considerate "circostanze straordinarie" nell'attuale campagna 2025 e nella prossima 2026, potrebbero minare la continuità e la stabilità del settore nelle destinazioni strategiche;
9. prende atto della richiesta di alcuni Stati membri di sostenere il settore vitivinicolo attraverso appositi regimi di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea in risposta alle tensioni commerciali transatlantiche, e sottolinea che un approccio europeo coordinato – attraverso strumenti su misura a livello UE – rappresenterebbe una soluzione più efficace ed equa, garantendo a tutte le regioni la possibilità di accedere al sostegno a condizioni di parità ed evitando distorsioni del mercato all'interno del mercato unico;
10. ricorda che il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola ha evidenziato problematiche, individuato esigenze e proposto soluzioni che sono state recepite nella proposta di modifica regolamentare della Commissione, definendo una serie combinata di azioni mirate, congiunte, rapide e trasversali, contribuendo a modellare la costruzione di un futuro del settore vitivinicolo, rendendolo competitivo in tutta l'Unione e rafforzando la sua identità quale espressione di tradizioni culturali, identitarie, geografico-ambientali ed economiche dei singoli paesi dell'UE.

Raccomandazioni politiche

11. esprime apprezzamento per il fatto che una serie di raccomandazioni adottate il 17 dicembre 2024 dal gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola siano state recepite nella proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014;
12. osserva come la proposta di modifica regolamentare in esame accolga in gran parte le richieste formulate nelle raccomandazioni del suddetto gruppo ad alto livello, rappresentando così una prima risposta ai problemi del settore; e al riguardo raccomanda a propria volta che, nel proseguire i suoi lavori, la Commissione dia risposta anche alle istanze non ancora accolte oppure accolte soltanto in parte;
13. apprezza le misure introdotte relativamente alla prevenzione delle eccedenze, come l'estirpazione e la vendemmia verde, che contribuiscono a stabilizzare il mercato e a proteggere i produttori dalla pressione finanziaria;
14. sottolinea comunque che la vendemmia verde non può risolvere gli squilibri strutturali, e al riguardo ricorda che un uso efficiente di questa misura richiede una maggiore flessibilità e semplificazione nel suo utilizzo, con la possibilità di riallocare le risorse dei programmi del settore vitivinicolo durante l'anno tra le diverse tipologie di intervento nonché di riportarle all'anno successivo in caso di fondi non utilizzati;
15. fa notare che le misure di sostegno al settore vitivinicolo devono essere progettate e attuate in stretto dialogo con le regioni e gli organi interessati a livello locale, realizzando una maggiore flessibilità, semplificando l'applicazione delle misure stesse e promuovendo la diffusione di varietà resistenti e tecniche di agricoltura di precisione, nonché offrendo la possibilità di riassegnare risorse nei programmi riguardanti il settore in questione;
16. ricorda che, per disporre dei fondi necessari per un intervento efficace a favore della vendemmia verde, è necessario che tale intervento continui a figurare tra le misure di sostegno al settore vitivinicolo. La possibilità di un finanziamento nazionale complementare contribuirà a soddisfare le esigenze di adattamento del settore, ma è necessario assicurarsi che le due fonti di finanziamento, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e i fondi nazionali, siano compatibili e rispondano ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il Comitato chiede pertanto di modificare l'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2021/2115 per garantire l'applicabilità di entrambe queste fonti di finanziamento, senza pertanto aggiungere ulteriori restrizioni a norma dell'articolo 216 del regolamento OCM. Di tutto ciò occorrerebbe tenere conto anche per quanto riguarda le misure di estirpazione;
17. incoraggia la Commissione a valutare una modifica del regolamento (CE) 2021/2116 che "de-annualizzi" l'assegnazione dei fondi del FEAGA a titolo dell'intervento settoriale per il vino, la cui cadenza annuale rende difficile la gestione e l'utilizzo dei fondi, in particolare nel caso di misure "non strutturali" come la vendemmia verde;

18. accoglie positivamente le proposte della Commissione in merito alla gestione delle autorizzazioni, e in particolare l'estensione della validità delle autorizzazioni al reimpianto, considerando tale modifica positiva anche in termini agronomici-ambientali;
19. esorta gli Stati membri a monitorare l'efficacia delle misure di crisi finanziate con il 20 % delle risorse OCM tramite indicatori territoriali, ed invita a mantenere aiuti differenziati per investimenti e innovazione con maggiorazioni per micro imprese, regioni meno sviluppate e interventi climatici;
20. ritiene che i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere riesaminati: al riguardo, infatti, occorrerebbe tenere conto anche delle certificazioni di sostenibilità ambientale, di produzione biologica e dei sistemi di produzione integrata;
21. accoglie con favore l'eliminazione delle sanzioni per il mancato utilizzo delle autorizzazioni concesse da conversione di "diritto di reimpianto", coerentemente con il rallentamento degli investimenti del settore vitivinicolo;
22. sottolinea come le procedure di finanziamento debbano essere sempre più semplificate sotto il profilo amministrativo, e valuta positivamente la possibilità di destinare le autorizzazioni a specifiche denominazioni o zone, previa consultazione obbligatoria dei consorzi di tutela;
23. condivide l'introduzione della previsione di armonizzazione delle etichette, con la semplificazione degli scambi tra Stati membri, una riduzione dei costi e un accesso più trasparente alle informazioni da parte dei consumatori; apprezza perciò la previsione dell'introduzione di un QR code armonizzato per le informazioni obbligatorie, integrato con i registri nazionali e il Digital Wine Passport. Le nuove norme sull'etichettatura dovrebbero essere introdotte in modo proporzionato, e in alcuni casi rinviate alla luce delle molteplici crisi in atto;
24. accoglie con favore la possibilità di immettere prodotti innovativi sul mercato, con la specifica denominazione ai fini della vendita di prodotti vitivinicoli a bassa gradazione alcolica attraverso regole di etichettatura chiare e comuni soluzioni digitali interoperabili (blockchain, IoT) per certificazione, tracciabilità e lotta alla contraffazione, nonché con informazioni relative alla sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione;
25. sottolinea la necessità di avviare una riflessione in merito alla comunicazione e alle iniziative volte a far conoscere e valorizzare i prodotti no- e/o low-alcol, in quanto si tratta di prodotti la cui realizzazione comporta un ingente dispendio energetico e che presentano inoltre un alto contenuto di zuccheri, con gli effetti negativi che ne conseguono per la salute. Sono fondamentali le campagne di educazione al consumo responsabile di vino coordinate con gli obiettivi europei di salute pubblica;
26. condivide le iniziative volte a incentivare il turismo enologico (enoturismo), che contribuisce a stimolare lo sviluppo economico nelle zone rurali e nelle aree interne. L'enoturismo dovrebbe rimanere un'attività rispettosa dell'ambiente: si tratta infatti di una forma di turismo lento e

sostenibile, di alta qualità e radicato a livello territoriale, che apporta vantaggi alle comunità locali;

27. deplora che le misure proposte dalla Commissione europea non siano accompagnate da un bilancio specifico. L'adozione di modifiche legislative richiede un bilancio che consenta di farvi fronte e di rispondere alle esigenze del settore vitivinicolo;
28. sottolinea come anche nel settore vino siano superate molte disuguaglianze di genere, attraverso la parità di presenze a livello occupazionale, di rappresentanza e gestione delle aziende e nei gruppi di produttori e di trasformazione dei prodotti, nonché a livello di promozione dei territori e dell'enoturismo;
29. evidenzia l'importanza di sostenere i gruppi di produttori che gestiscono vini a indicazione geografica, integrando enoturismo sostenibile, vendita diretta e filiera corta nelle misure di sostegno, in linea con la strategia UE per il turismo 2030;
30. accoglie con favore l'aumento dei massimali di aiuto (fino all'80 %) per investimenti e innovazione connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ad essi, sottolineando la priorità per le regioni ultraperiferiche e le isole minori;
31. appoggia l'estensione a cinque anni delle campagne di promozione nei paesi terzi con accesso semplificato per le PMI;
32. raccomanda di rafforzare le sinergie tra PAC e politiche di coesione per finanziare infrastrutture verdi e blu a sostegno della resilienza idrica dei vigneti; sottolinea che tale iniziativa riguarda anche un corretto utilizzo delle risorse idriche, attraverso opere di prevenzione della dispersione e di mitigazione delle conseguenze degli eventi estremi e di controllo della qualità e sicurezza dell'acqua e dei sistemi naturali ed artificiali di accumulo e recupero;
33. ribadisce la necessità che i finanziamenti sostenuti dall'UE favoriscano anche la resilienza sociale attraverso approcci integrati di sviluppo rurale che coinvolgano i lavoratori del settore vitivinicolo, le donne e i giovani agricoltori, e promuovano l'accesso agli alloggi, ai trasporti e alla connettività digitale nelle regioni produttrici di vino;
34. ricorda la necessità di esplorare opzioni che consentano di utilizzare il bilancio di intervento settoriale non speso per finanziare altre misure di previsione e gestione delle crisi, come richiesto nelle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola; e a tal fine richiama l'attenzione sulla possibilità di modificare il regolamento (UE) n. 1308/2013 per consentire che una parte dei limiti di bilancio dei programmi di sostegno ivi previsti (nell'allegato VI) sia accantonata in una determinata percentuale che possa essere utilizzata per finanziare aiuti di crisi previa autorizzazione della Commissione.

Bruxelles, 2 luglio 2025

*La Presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Kata TÜTTŐ

*Il Segretario generale
del Comitato europeo delle regioni*

Petr BLÍŽKOVSKÝ

III. PROCEDURA

Titolo	Norme di mercato e misure di sostegno nel settore vitivinicolo
Riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati COM(2025) 137 final
Base giuridica	Parere d'iniziativa
Base regolamentare	Articolo 43, paragrafo 2, del Regolamento interno
Consultazione da parte del Consiglio / PE Lettera della Commissione europea	
Decisione della Presidente / dell'Ufficio di presidenza	10/4/2025
Commissione competente	Risorse naturali
Relatore	Roberto CIAMBETTI (IT/ECR)
Esame in commissione	21/5/2025
Adozione in commissione	
Esito del voto in commissione (maggioranza, unanimità)	
Adozione in sessione plenaria	2/7/2025
Precedente/i parere/i del Comitato	
Riferimento alla sussidiarietà	